

Legge federale concernente il sostegno alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia (LSCus)

del 19 dicembre 2025

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2022²;
visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2023³;
visto il rapporto aggiuntivo della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 5 novembre 2024⁴,
decreta:

Sezione 1: Scopo

Art. 1

¹ Con la presente legge la Confederazione intende:

- a. migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione;
- b. migliorare le pari opportunità dei bambini in età prescolastica.

² A tale scopo concede aiuti finanziari.

Sezione 2: Accordi di programma

Art. 2 Aiuti finanziari ai Cantoni

Sulla base di accordi di programma, la Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali per lo sviluppo della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia ai sensi della legge del 24 marzo 2006⁵ sugli assegni familiari (LAFam). In questo modo può sostenere:

¹ RS 101
² FF 2023 595
³ FF 2023 598
⁴ FF 2025 1135
⁵ RS 836.2

- a. la creazione di posti per la custodia istituzionale complementare alla famiglia di bambini in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi di custodia;
- b. la creazione di posti per la custodia istituzionale complementare alla famiglia di bambini con disabilità in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi di custodia e ridurre i costi a carico delle famiglie.

Art. 3 Contenuto degli accordi di programma

Gli accordi di programma stabiliscono in particolare gli obiettivi concordati dalla Confederazione e dai Cantoni e la partecipazione finanziaria della Confederazione.

Art. 4 Mezzi disponibili

¹ Per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione l'Assemblea federale stanziava crediti d'impegno pluriennali.

² La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

Art. 5 Calcolo degli aiuti finanziari destinati ai Cantoni

Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese sostenute dal Cantone per le misure di cui all'articolo 2.

Art. 6 Procedura

¹ Di norma gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni mediante accordi di programma quadriennali.

² Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri soggetti interessati.

Sezione 3: Statistica e valutazione

Art. 7 Statistica

La statistica è disciplinata dall'articolo 21j LAFam⁶.

Art. 8 Valutazione

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

⁶ RS 836.2

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 10 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 11 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per una custodia di bambini complementare alla famiglia che sia di qualità e a prezzi abbordabili per tutti (Iniziativa sugli asili nido)», depositata il 5 luglio 2023⁷, sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ Fatto salvo il capoverso 5, la presente legge ha effetto per 14 anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

⁵ La validità della modifica di altri atti normativi di cui all'allegato non è limitata nel tempo.

⁷ FF 2023 1750

Allegato
(art. 10)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. b^{quater}

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁹:

b^{quater}. alle casse di compensazione per assegni familiari, per l'esecuzione inerente all'assegno di custodia;

2. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 1a cpv. 3, secondo periodo

³ ... Il versamento di assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2006¹¹ sugli assegni familiari (LAFam).

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam¹².

³ Gli importi degli assegni per i figli, degli assegni di formazione e degli assegni di custodia corrispondono a quelli minimi stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1–2^{er} LAFam. Nelle regioni di montagna gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione sono aumentati di 20 franchi.

Art. 7 Specie e ammontare degli assegni

¹ Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam¹³.

⁸ RS **831.10**

⁹ RS **830.1**

¹⁰ RS **836.1**

¹¹ RS **836.2**

¹² RS **836.2**

¹³ RS **836.2**

² Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1–2^{er} LAFam. Nelle regioni di montagna gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione sono aumentati di 20 franchi.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. f

Assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia

¹ Danno diritto agli assegni per i figli, agli assegni di formazione e agli assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam¹⁴ le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.

² Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPG¹⁵, si applicano per analogia:

f. articolo 16a (verifica del diritto all'assegno di custodia).

3. Legge del 24 marzo 2006¹⁶ sugli assegni familiari

Art. 3 cpv. 1 lett. c e 2, primo periodo

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

c. l'assegno di custodia per chi esercita un'attività lucrativa; l'assegno è versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie l'8° anno d'età.

² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. ...

Art. 3a Disposizioni speciali concernenti l'assegno di custodia

¹ L'assegno di custodia serve a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché le pari opportunità dei bambini in età prescolastica. È versato allo scopo di ridurre i costi sostenuti dalle famiglie per la custodia istituzionale complementare alla famiglia dei loro figli.

² L'assegno di custodia è versato per la custodia periodica di bambini in età prescolastica e scolastica, la quale permetta ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o seguire una formazione, sia prestata in Svizzera dietro compenso da strutture private o pubbliche, comprese le famiglie diurne organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria (custodia istituzionale complementare alla famiglia), e sia fornita in una lingua nazionale.

³ Se due persone fanno valere il diritto all'assegno di custodia per lo stesso figlio, l'assegno è accordato soltanto se queste svolgono un'attività lucrativa, a meno che la sua assenza non sia giustificata da motivi oggettivi, o seguono una formazione.

¹⁴ RS 836.2

¹⁵ RS 830.1

¹⁶ RS 836.2

⁴ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. i criteri di riconoscimento delle istituzioni di custodia complementare alla famiglia per le cui prestazioni è versato l'assegno;
- b. i motivi oggettivi che giustificano l'assenza di un'attività lucrativa;
- c. la determinazione e l'accertamento del reddito conseguito all'estero.

Art. 5 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} L'assegno di custodia ammonta ad almeno 100 franchi mensili per ciascun figlio che beneficia almeno un giorno alla settimana della custodia istituzionale complementare alla famiglia. L'assegno aumenta di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell'arco di una settimana.

^{2ter} L'assegno di custodia per bambini con disabilità ammonta almeno al 150 per cento e al massimo al 200 per cento dell'assegno ordinario, nella misura in cui la disabilità renda più onerosa la custodia istituzionale complementare alla famiglia accrescendone i costi effettivi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 6a Sovraindennizzo

¹ L'assegno di custodia non deve provocare un sovraindennizzo dei genitori.

² Vi è sovraindennizzo se l'assegno supera i costi effettivi sostenuti dai genitori per la custodia istituzionale complementare alla famiglia dei loro figli.

³ Se del caso, l'assegno di custodia è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 7 cpv. 3

³ Il secondo avente diritto è tenuto a collaborare all'esecuzione inerente all'assegno di custodia conformemente agli articoli 28 e 31 LPG¹⁷.

Art. 16a Verifica del diritto all'assegno di custodia

Per verificare la sussistenza del diritto all'assegno di custodia, le casse di compensazione per assegni familiari possono chiedere estratti dei conti individuali del secondo avente diritto.

Art. 19 cpv. 1, secondo periodo, e 1^{quater}

¹ ... Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5, eccezion fatta per l'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c. ...

^{1quater} Le persone senza attività lucrativa hanno diritto all'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c qualora seguano una formazione o una formazione

continua. Il diritto all'assegno sussiste sino alla conclusione ordinaria della formazione o formazione continua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 20 cpv. 1

¹ I Cantoni finanziano:

- a. gli assegni per i figli e gli assegni di formazione per le persone senza attività lucrativa;
- b. gli assegni di custodia cui hanno diritto le persone senza attività lucrativa che seguono una formazione o una formazione continua.

Art. 21a, frase introduttiva

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari, un registro degli assegni di custodia e un registro delle istituzioni di custodia riconosciute al fine di:

Art. 21b cpv. 1

¹ Il Consiglio federale designa i servizi autorizzati ad accedere mediante procedura di richiamo al registro degli assegni familiari, al registro degli assegni di custodia e al registro delle istituzioni di custodia riconosciute.

Art. 21c cpv. 1, frase introduttiva, e 2

¹ I seguenti servizi notificano immediatamente all'Ufficio centrale di compensazione i dati necessari alla gestione del registro degli assegni familiari, del registro degli assegni di custodia e del registro delle istituzioni di custodia riconosciute:

² I Cantoni designano l'organo incaricato di amministrare i dati necessari alla gestione del registro delle istituzioni di custodia riconosciute e di notificare tali dati all'Ufficio centrale di compensazione.

Art. 21d Finanziamento

Il registro degli assegni familiari, il registro degli assegni di custodia e il registro delle istituzioni di custodia riconosciute sono finanziati dalla Confederazione.

Inserire dopo l'art. 21i

Capitolo 3c: Statistica

Art. 21j

¹ In collaborazione con i Cantoni, gli organi della statistica federale allestiscono, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992¹⁸ sulla statistica federale, statistiche armonizzate sulla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

² I Cantoni e i Comuni forniscono periodicamente alla Confederazione le seguenti informazioni:

- a. informazioni sulla natura e sull'ammontare dei sussidi, nonché sul finanziamento della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia da parte dei Cantoni, dei Comuni e dei datori di lavoro;
- b. dati statistici che permettano di rilevare un eventuale trasferimento dei costi dai Cantoni alla Confederazione e di misurarne l'impatto sulla situazione finanziaria delle famiglie.

³ I Cantoni e i Comuni forniscono i dati di cui al capoverso 2 in forma standardizzata.

Art. 24 cpv. 5

⁵ I capoversi 1, 2 e 4 non si applicano all'assegno di custodia se questa è prestata in uno stato membro dell'UE o dell'AELS.

¹⁸ RS 431.01